

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Apertura alla circolazione della pista ciclabile di via Gatta a Zelarino

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 417 del 02/08/2013 è stato approvato il progetto definitivo della pista ciclabile lungo via Gatta, 3° lotto del Biciplan del Comune di Venezia C.I.8447;
- con Verbale di aggiudicazione definitivo del 10/03/2014 prot. n. 2369/2014, giusto Contratto Registrato presso l'Agencia delle Entrate di Padova al n.5477 il 06/08/2014 i lavori sono stati affidati alla ditta B&B di Ballan & C.;

Considerato che:

- con Decreto n. 69 del 13 marzo 2014 si sono concluse positivamente le attività di esproprio;
- in data 15/07/2015 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento denominato "Pista ciclopedonale in via Gatta 3° lotto" del Biciplan del Comune di Venezia;
- in data 31/10/2017 con nota prot. n. 524742 la Direzione Lavori Pubblici – Settore Pronto Intervento – Manutenzione Patrimonio e verde Pubblico – Servizio Tecnico e Controllo Manutenzione Ordinaria e Decoro Urbano ha trasmesso il Verbale di consegna prot. n. 504504 del 19/10/2017;

Riconosciuto che la realizzazione della pista ciclabile non comporta un incremento della sicurezza della circolazione, bensì un miglioramento, garantendo la separazione della circolazione di velocipedi e pedoni rispetto agli altri flussi di traffico;

Visti:

- il verbale di consegna delle opere, eseguito in data 19/10/2017 e registrato con prot. n. 504504;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";
- il Decreto Ministeriale n. 557 del 30/11/1999 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
- l'"Abaco della ciclabilità, moderazione del traffico e della pedonalità" – Linee guida per l'applicazione delle tecniche di ciclabilità, moderazione del traffico e pedonalità alla viabilità comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 18/05/2007;

ORDINA

1 aprire alla circolazione il percorso ciclopedonale di via Gatta secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 la circolazione è riservata in modo promiscuo ai pedoni e ai cicli;
- 1.2 segnalare l'inizio e la fine del percorso ciclopedonale;
- 1.3 segnalare gli attraversamenti pedonali lungo il percorso in corrispondenza delle intersezioni;
- 1.4 fissare per i veicoli che dalle laterali si immettono su via Gatta l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 24/10/2000.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 2 marzo 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(* *atto firmato digitalmente*)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.